

3920/2010

N. ____ / ____ REG.SEN.
N. 01627/2010 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1627 del 2010, proposto da:

Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Taranto, Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Bari, Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Brindisi, Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Lecce, Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Foggia, Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Andria-Barletta-Trani, Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Lucera, rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Muscatello, Gianpiero Ramirez, con domicilio eletto presso Francesco Muscatello in Bari, via Abate Eustasio N-5;

contro

Regione Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. Adriana Shiroka, con domicilio eletto presso Adriana Shiroka in Bari, c/o Avv.Ra Reg.Puglia-N.Sauro 33; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

nei confronti di

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Bari, Ordine Regionale dei Geologi della Puglia, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto;

per l'annullamento

1) <<della circolare interpretativa>> emanata in data 6 luglio 2010 dal Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia a firma del Dirigente di detto ufficio, ing. F. Bitetto e del referente rischio sismico, ing. Angelo Lobero, pubblicata in BURP n.121 del 15.07.2010 avente ad oggetto "Competenze professionali della categoria dei geometri Chiarimenti",

2) di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ancorchè ignoti, in quanto lesivi, ivi compresa - ove occorra - la delibera G.R. n.1626 del 15.09.2009 recante ad oggetto "d.m. 14.01.2008 - Nome tecniche per le costruzioni. Disposizione in merito alle procedure da adottare in materia di controlli e/o autorizzazioni, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 93 e 94 dpr 06.06.380 n.380 e s.m.i" nonché le precedenti note regionali 23.1. e 28.04.2006 aventi pari oggetto (norme tecniche per le costruzioni) nonché la nota n.25.07.2006 di conferma della precedente;

e per il risarcimento del danno ingiusto patrimoniale e non patrimoniale subito sinora a quello subendo almeno sino alla definizione del presente giudizio da ciascuno dei Collegi ricorrenti quali Associazioni di categoria e, a titolo personale, da ciascuno degli iscritti a cagione dell'emanazione della predetta circolare da quantificarsi mediante consulenza tecnica d'ufficio o, in subordine, da liquidarsi in via equitativa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;



Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2010 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori avv.ti F. Muscatello, G. Ramirez e A. Shiroka;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso passato alla notifica il 14 ottobre 2010, depositato il successivo 5 novembre, i Collegi Provinciali dei geometri della Regione Puglia hanno impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, a mezzo del quale il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia, Ufficio Sismico e Geologico, ha fornito indicazioni sulla competenza della categoria professionale dei geometri a svolgere attività di progettazione di fabbricati ubicati in zona sismica.

In particolare, tenuto conto della necessità di verificare se le strutture ubicate in zona sismica siano in grado resistenti ai c.d. "stati limite", e considerato che tali verifiche implicherebbero nozioni tecniche estranee al bagaglio culturale dei geometri, il provvedimento impugnato - rubricato "*Circolare interpretativa - Competenze professionali della categoria geometri. Chiarimenti*" -, afferma che "*In definitiva, è ragionevole ritenere che la competenza della categoria professionale dei geometri in zona sismica, può essere consentita per la esclusiva zona sismica 4, alle attività di progettazione, direzione lavori e vigilanza sui lavori di riparazione delle costruzioni esistenti, nonché sugli interventi locali...., con esclusione in ogni caso di opere che prevedano l'impiego di strutture in c.a. e in acciaio, a meno che trattasi di piccoli manufatti accessori, nell'ambito di fabbricati agricoli e destinati*



all'industria agricola, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che la loro destinazione non comportino pericolo per la pubblica incolumità."

I Collegi Provinciali dei geometri della Puglia hanno impugnato l'anzidetto provvedimento deducendone, con unico, articolato motivo, la nullità ex art. 21 nonies . 241/90 per difetto assoluto di attribuzione, nonché l'illegittimità per violazione di legge, eccesso di potere per erronea presupposizione, violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 4 e 97 Cos., illegittimità propria e derivata dei provvedimenti consequenziali.

Hanno evidenziato, in particolare, i ricorrenti che il provvedimento impugnato interviene in materia – quella della individuazione delle figure professionali e dei relativi profili e titoli abilitativi – attribuita in via esclusiva alla competenza legislativa statale, che in quanto tale non ammette interventi integrativi e/o modificativi né interpretativi da parte di norme che non promanino dai competenti organi statali.

La doglianza è fondata.

Va anzitutto rilevato che l'atto impugnato, così come prospettato dai ricorrenti, non ha una funzione meramente "interpretativa". Infatti, da una parte esso introduce delle limitazioni oggettive alla attività di progettazione dei geometri, le quali non sono presenti nel testo delle leggi fondamentali di riferimento. D'altra parte la circolare in esame si presenta come un provvedimento concretamente suscettibile di incidere nella sfera giuridica degli appartenenti alla categoria professionale dei geometri, segnatamente per il fatto che implica la impossibilità di approvare i progetti che, essendo stati redatti da geometri, non riguardino le opere che la circolare individua come le uniche che rientrano nella competenza dei suddetti professionisti.

La circolare impugnata, dunque, costituisce atto concretamente lesivo e, al contempo, atto di fatto modificativo dell'ordinamento giuridico vigente. In



quanto tale è illegittima.

La individuazione delle singole figure professionali e delle rispettive competenze spetta infatti alla esclusiva competenza statale, sussistendo l'opportunità che tale disciplina sia uniforme ed omogenea in tutte le zone del territorio statale; le Regioni possono intervenire a disciplinare solo gli aspetti che hanno una stretta connessione con aspetti di rilevanza regionale. In tal senso la Sezione si è già pronunciata con la recente sentenza n. 2426/2010 sulla scorta delle indicazioni emergenti da varie pronunce della Corte Costituzionale.

Tali le pronunce n. 138 e 271 del 2009. Questa seconda in particolare, è intervenuta a dichiarare la illegittimità costituzionale di alcune norme di una legge della Regione Emilia Romagna sia nella parte in cui istituivano una nuova figura professionale, sia nella parte in cui introducevano nuovi limiti all'esercizio delle professioni turistiche, trattandosi in entrambi i casi di previsioni eccedenti i limiti della competenza attribuita alle Regioni in materia di professioni di cui all'art. 117 comma 3 Cost.

Analoga è la pronuncia n. 132/2010, che ha pronunciato la illegittimità di alcune norme della legge della Regione Puglia n. 37/2008 nella parte in cui introduceva nuove figure professionali nel settore turistico, individuando altresì nuove ed ulteriori condizioni necessarie per l'iscrizione degli stessi al relativo albo professionale.

Mutatis mutandis, è evidente che la circolare impugnata nel presente giudizio, circoscrivendo i casi in cui i geometri possono redigere direttamente progetti per fabbricati ubicati in zona sismica, ha introdotto delle limitazioni che non emergono i via diretta dalla normativa statale di settore e che, del resto, non trovano ragioni d'essere nella particolare realtà della Regione Puglia: giova precisare, al proposito, che la classificazione del territorio in zone sismiche

costituisce una esigenza in tutto il territorio nazionale e quindi non è possibile sostenere che la necessità di introdurre differenziazioni nella disciplina delle competenze dei professionisti competenti nel settore delle costruzioni, in ragione del grado di sismicità del territorio, sia particolare della Regione Puglia.

E' inoltre evidente che l'interpretazione di una normativa non può che promanare dallo stesso Ente che l'ha adottata: una eventuale interpretazione della normativa che attualmente disciplina le competenze dei geometri, la quale promana dallo Stato ed è integrata da ordinanze ministeriali, non può promanare da un organo regionale.

Per i sopra esposti motivi, aventi carattere dirimenti, il ricorso in epigrafe va accolto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla la circolare del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici e dell'Ufficio Sismico e Geologico della Regione Puglia del 6 luglio 2010, pubblicata sul BURP n. 121 del 15 luglio 2010.

Condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese processuali a favore dei ricorrenti, che liquida in E. 3.000,00 (euro tremila), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Vito Mangialardi, Consigliere



Roberta Ravasio, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

R. Ravasio

IL PRESIDENTE

Amedeo Urbani

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18 NOV. 2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Il Direttore della Sezione

(Dot.ssa Rosanna Boccola)

Rosanna Boccola

Addi' _____ copia conforme del presente provvedimento e' trasmessa a:

IL FUNZIONARIO